

WINKLER & SANDRINI

*Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili*

*Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili*

Dr. Peter Winkler
Dr. Stefan Sandrini
Dr. Stefan Engele

Dr. Martina Malfertheiner
Dr. Birgit Bragagna
Rag. Stefano Seppi
Dr. Massimo Moser

Dr. Oskar Malfertheiner
Dr. Alfredo Molinari
Dr. Verena Klauser

Mitarbeiter - Collaboratori

Dr. Karoline de Monte
Dr. Matthias Sepp

Dr. Georg Gasser

Circolare

numero:	72i
del:	2014-08-12
autore:	Dr. Peter Winkler Rag. Stefano Seppi

A tutte le imprese ed enti

Agevolazioni per gli investimenti

Con la presente circolare intendiamo trattare le nuove agevolazioni per gli investimenti¹. La nuova agevolazione trae spunto dalla precedente “agevolazione Tremonti-ter”² ed è stata introdotta dal c.d. “Decreto Competitività”.

1 L'agevolazione

L'agevolazione prevede un credito d'imposta del 15% riferito agli investimenti in nuovi macchinari ed apparecchiature. Il credito d'imposta è calcolato sulla differenza tra i nuovi investimenti effettuati e la media degli investimenti effettuati nei cinque periodi d'imposta precedenti. È prevista la facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24. Tale credito va ripartito ed utilizzato in 3 quote annuali di pari importo, la prima delle quali utilizzabili dal 1.1 del secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento.

In questo si differenzia per l'appunto dall'“agevolazione Tremonti-ter”. In passato l'agevolazione riconosceva l'esenzione da imposta di un importo pari al 50% del valore d'acquisto degli investimenti in specifici macchinari ed attrezzature, che veniva dedotto dalla base imponibile.

2 Periodo di riferimento

Sono agevolati gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015.

Il periodo da considerare per il calcolo della media di riferimento degli investimenti non è fisso, ma varia in base al periodo degli investimenti stessi. Le imprese con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono considerare due orizzonti temporali. Per gli investimenti effettuati nel secondo semestre 2014, la media di riferimento degli investimenti è calcolata sul periodo 2009-2013, mentre gli investimenti del primo semestre 2015 devono essere raffrontati con gli investimenti degli anni 2010-2014.

¹ Art. 18, DL n. 91/2014

² Art. 5, DL n. 78/2009 convertito nella L. 102/2009 – Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 27.10.2009 nr. 44/E

3 Presupposti oggettivi

L'agevolazione in esame spetta ai soggetti titolari di reddito d'impresa residenti in Italia. Spetta a tutte le imprese indipendentemente dalla loro natura giuridica (ditte individuali, società di persone, società di capitali, enti pubblici e privati). A tal fine non rileva il momento di inizio dell'attività imprenditoriale, il settore produttivo di appartenenza ed il tipo di contabilità adottato (ordinaria o semplificata). Le imprese che usufruiscono dell'agevolazione hanno in ogni caso l'obbligo di documentare le spese sostenute in nuovi investimenti.

Non sono agevolati gli investimenti effettuati dai professionisti e dalle società semplici, in quanto tali soggetti non producono reddito d'impresa. Per lo stesso motivo sono esclusi dall'agevolazione gli imprenditori agricoli che dichiarano esclusivamente redditi agricoli.

Sono previste specifiche disposizioni per le giovani imprese e per le imprese che si costituiscono dal 26 giugno 2014. Le imprese giovani, attive da meno di cinque anni, devono tenere conto della media degli investimenti effettuati dalla loro esistenza. Anche nel loro caso può essere escluso dal calcolo l'anno con maggiori investimenti. Per le imprese costituite dal 26.6, il credito va determinato con riferimento agli investimenti effettuati nel periodo agevolato, ciò significa che non deve essere fatto alcun raffronto con gli investimenti degli anni precedenti.

4 Macchinari ed apparecchiature agevolati

L'agevolazione riguarda esclusivamente gli investimenti in beni nuovi. La novità normativa consiste nella previsione di precise disposizioni in merito al prezzo d'acquisto, in particolare danno diritto all'agevolazione esclusivamente gli investimenti in beni che hanno un importo superiore ad € 10.000 (per ogni singolo bene).

In base alla normativa sono agevolabili i beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007. In questo codice rientrano i macchinari e le attrezzature delle imprese di produzione. In allegato alla presente circolare trovate la lista dettagliata dei beni in italiano ed in tedesco.

Di norma si parla di bene strumentale, quando il bene è adibito durevolmente al servizio dell'attività imprenditoriale.

Sono agevolati anche gli investimenti in singoli componenti, che rientrano nella citata divisione, anche qualora il macchinario o l'apparecchiatura nel suo complesso rientri in altre divisioni³. Inoltre sono agevolabili i beni che, pur non rientrando nella citata divisione 28, sono funzionali all'uso di un macchinario o attrezzatura agevolabile⁴.

Per l'agevolazione non ha alcuna rilevanza il luogo di provenienza del bene. Così rientrano nell'agevolazione sia i beni prodotti in Italia, che quelli prodotti all'estero.

Sono esclusi dall'agevolazione i macchinari e le apparecchiature che per l'impresa rappresentano beni merce. Sono inoltre esclusi beni immateriali e gli immobili.

5 Modalità di effettuazione degli investimenti

Il prezzo d'acquisto può risultare da una delle seguenti forme d'acquisto⁵:

- contatto di acquisto, anche con patto di riservato dominio ex art. 1523 CC;
- beni realizzati in economia, o realizzati da terzi in appalto;

³ Punto 2.3 Circolare dell'Agenzia delle Entrate nr. 44/E del 27.10.2009

⁴ Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate nr. 91/E del 17.09.2010

⁵ Punto 2.1 Circolare dell'Agenzia delle Entrate nr. 44/E del 27.10.2009

- beni acquisiti in leasing⁶;

È escluso dall'agevolazione il caso di acquisto tramite leasing operativo.

Determinate per il riconoscimento dell'agevolazione è che l'acquirente divenga proprietario del macchinario o dell'apparecchiatura entro il 30.06.2015. Il passaggio di proprietà avviene di norma per i beni mobili al momento della consegna o spedizione del bene, salvo diverso accordo tra le parti risultante dal contratto di acquisto. Non ha alcuna rilevanza per l'agevolazione il momento dell'entrata in funzione del bene. Sono previste alcune specifiche regole per le prestazioni di servizi: per la consegna con montaggio vale quale data di passaggio della proprietà la consegna, mentre per il contratto di appalto rileva la data del collaudo. In ogni caso è necessario che tali condizioni si verifichino entro il 30.06.2015. Nel caso di contratti di appalto possono avere rilevanza i singoli stati di avanzamento lavoro⁷.

Per i beni acquisiti con contratto di leasing finanziario vale di norma la data di consegna dal locatore (o fornitore) all'utilizzatore del bene concesso in leasing; ciò significa che non rilevano per l'agevolazione la data di stipula del contratto né le date di pagamento delle rate del leasing. Qualora nel contratto di leasing sia prevista la clausola di prova a favore del locatario, ai fini dell'agevolazione diviene rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario⁸. L'agevolazione spetta unicamente all'utilizzatore e non al concedente. Nel caso dei cosiddetti leasing "in costruzione" rileva l'esecuzione dell'opera nei confronti della società di leasing concedente.

6 Novità dei beni

Sono agevolati esclusivamente i beni classificati come nuovi. Valgono come nuovi anche i beni destinati dal rivenditore esclusivamente a scopo espositivo o dimostrativo e di fatto mai utilizzati. Hanno la caratteristica di novità anche i beni complessi, realizzati con componenti usate, purché il valore complessivo dei beni usati non sia di prevalente entità rispetto al costo complessivo del bene.⁹

7 IRPEF/IRES - Imposta Regionale sulle Attività Produttive IRAP

L'agevolazione non è tassata ai fini IRPEF/IRES e non concorre alla formazione del valore della produzione IRAP.

8 Cumulabilità con altre agevolazioni

In mancanza di un espresso riferimento normativo, l'agevolazione in esame è cumulabile con altre agevolazioni, salvo che nelle stesse non sia sancito espressamente un divieto di cumulo, anche in forma generale.

Il credito d'imposta è cumulabile con l'agevolazione c.d. "Nuova Sabatini". In ogni caso l'agevolazione complessiva non può superare per le piccole e medie imprese, il 20% ovvero il 10% dei costi ammissibili.

Il credito d'imposta non è cumulabile con le agevolazioni per il risparmio energetico (cosiddette detrazioni fiscali del 55%)¹⁰.

6 Punto 3.3 Circolare dell'Agenzia delle Entrate nr. 44/E del 27.10.2009

7 Punto 3.3 Circolare dell'Agenzia delle Entrate nr. 44/E del 27.10.2009

8 Punto 3.3 Circolare dell'Agenzia delle Entrate nr. 44/E del 27.10.2009

9 Punto 2.4 Circolare dell'Agenzia delle Entrate nr. 44/E del 27.10.2009

10 Punto 5 Circolare dell'Agenzia delle Entrate nr. 44/E del 27.10.2009 e art. 10 del decreto ministeriale del 19.02.2007

9 Cause di decadenza dall'agevolazione

Il credito d'imposta viene revocato in caso di cessione a terzi o destinazione dei beni agevolati a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto¹¹.

Non determina la revoca dell'agevolazione la successiva cessione del bene oggetto dell'investimento alla società di leasing nell'ipotesi in cui sia stato stipulato un contratto di sale and lease back.

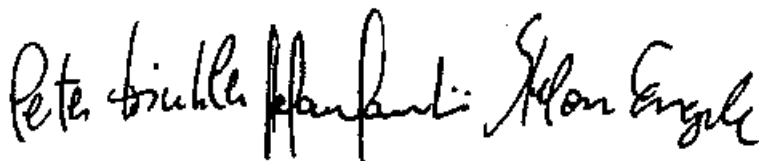
Il credito d'imposta viene inoltre revocato nel caso in cui i beni agevolati vengano trasferiti, entro la fine del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi, in strutture produttive fuori del territorio italiano, anche se appartenenti al beneficiario dell'agevolazione.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



Allegati

- Elenco dei beni nella Divisione 28 – Tabella ATECO 2007 in tedesco ed in italiano

¹¹ Punto 6 Circolare dell'Agenzia delle Entrate nr. 44/E del 27.10.2009 – fa espresso riferimento al termine “prima” e non “entro”

Kategorie 28

- 28.11.11 Verbrennungsmotoren und Turbinen (ohne Motoren für Luft- und Straßenfahrzeuge)
- 28.11.12 Kolben, Kolbenringen und Vergasern und dergleichen sowie Ein- und Auslassventilen für Kolbenverbrennungsmotoren
- 28.11.20 Turbinen und Turbinengeneratoren (inkl. Teile und Zubehör)
- 28.12.00 Hydraulische Ausrüstung
- 28.13.00 Pumpen und Kompressoren (ohne hydraulische Ausrüstung)
- 28.14.00 Armaturen (ohne Ventile für Ölhydraulik und Pneumatik)
- 28.15.10 Antriebselemente (ausgeschlossen hydraulische Antriebselemente und Antriebselemente für Luftfahrzeuge, Pkw's und Motorräder)
- 28.15.20 Kugellager
- 28.21.10 Öfen und Brenner
- 28.21.21 Heizungskessel
- 28.21.29 Heizungssysteme
- 28.22.01 Aufzüge, Lastaufzüge und Fahrtreppen
- 28.22.02 Kräne, Seilwinden, Hubwagen, fahrbaren Hubvorrichtungen, mechanischen Greifer
- 28.22.03 Schubkarren u.ä.
- 28.22.09 Maschinen und Geräte für Hebe-, Förder- und Bewegungstätigkeiten
- 28.23.01 Tonerpatronen für Büromaschinen (ohne Datenverarbeitungsgeräte und periphere Geräte)
- 28.23.09 Büromaschinen und Ausrüstung (ohne Datenverarbeitungsgeräte und periphere Geräte)
- 28.24.00 Handgeführte Werkzeuge mit Motorantrieb
- 28.25.00 Klimaanlage für den Hausgebrauch
- 28.29.10 Waagen und automatische Geräte für Verkauf und Vertrieb (einschließlich Zubehör)
- 28.29.20 Anlagen und Geräte für die Chemieindustrie und für Erdölraffinerien (einschließlich Teile und Zubehör)
- 28.29.30 Maschinen zum füllen, verschließen und verpacken (einschließlich Teile und Zubehör)
- 28.29.91 Apparate zum filtrieren oder reinigen von Flüssigkeiten und Gas nicht für den Haushalt
- 28.29.92 Reinigungsmaschinen (einschließlich Geschirrspüler) nicht für den Haushalt
- 28.29.93 Wasserwaagen, Bandmaßen u.ä. mechanische Präzisionswerkzeugen und Handwerkzeugen
- 28.29.99 Andere Maschinen unspezifischer Verwendung a.n.g.
- 28.30.10 Landwirtschaftliche Zugmaschinen (Traktoren)
- 28.30.90 Land- und forstwirtschaftliche Maschinen und für die Tierzucht
- 28.41.00 Werkzeugmaschinen für die Metallbearbeitung (einschließlich Teile und Zubehör)
- 28.49.01 Maschinen zum Elektroplattieren (Galvanotechnik)
- 28.49.09 Sonstige Werkzeugmaschinen (einschließlich Teile und Zubehör) a.n.g.
- 28.91.00 Maschinen für die Metallerzeugung (einschließlich Teile und Zubehör)
- 28.92.01 Kipper für den Einsatz im Bergwerk, in Gruben und auf Baustellen
- 28.92.09 Sonstige Maschinen für Bergwerk, Gruben und Baustellen
- 28.93.00 Maschinen für die Nahrungs- und Genussmittelerzeugung und die Tabakverarbeitung (einschließlich Teile und Zubehör)
- 28.94.10 Maschinen für die Herstellung und Behandlung von Textilien, von Nähmaschinen und Strickmaschinen (einschließlich Teile und Zubehör)
- 28.94.20 Maschinen und Geräte für das Ledergewerbe und für Schuhe (einschließlich Teile und Zubehör)
- 28.94.30 Maschinen und Anlage für Wäscherein (einschließlich Teile und Zubehör)
- 28.95.00 Maschinen für die Papiererzeugung und -verarbeitung
- 28.96.00 Maschinen für die Verarbeitung von Kunststoffen und Kautschuk
- 28.99.10 Druckerei- und Buchbindereimaschinen
- 28.99.20 Industrieroboter für verschiedene Spezialaufgaben
- 28.99.30 Geräte für Schönheitssalons und Wellnessseinrichtungen
- 28.99.91 Startvorrichtungen für Flugzeuge am Boden und auf Flugzeugträgern sowie Zubehör
- 28.99.92 Karussells, Wippen, Schießstände und anderen Geräte und Ausrüstungen für das Schaustellergewerbe
- 28.99.93 Einrichtungen zum Auswuchten von Reifen und sonstigen Auswuchtgeräten
- 28.99.99 sonstige Maschinen für Spezialaufgaben a.n.g. (einschließlich Teile und Zubehör)

Divisione 28

- 28.11.11 Motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)
- 28.11.12 Pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna
- 28.11.20 Turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
- 28.12.00 Apparecchiature fluidodinamiche
- 28.13.00 Altre pompe e compressori
- 28.14.00 Altri rubinetti e valvole
- 28.15.10 Organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)
- 28.15.20 Cuscinetti a sfere
- 28.21.10 Forni, fornaci e bruciatori
- 28.21.21 Caldaie per riscaldamento
- 28.21.29 Altri sistemi per riscaldamento
- 28.22.01 Ascensori, montacarichi e scale mobili
- 28.22.02 Gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli
- 28.22.03 Carriole
- 28.22.09 Altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
- 28.23.01 Cartucce toner
- 28.23.09 Macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche)
- 28.24.00 Utensili portatili a motore
- 28.25.00 Attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; condizionatori domestici fissi
- 28.29.10 Balance e macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori)
- 28.29.20 Macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)
- 28.29.30 Macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)
- 28.29.91 Apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
- 28.29.92 Macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico
- 28.29.93 Livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici)
- 28.29.99 Altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca
- 28.30.10 Trattori agricoli
- 28.30.90 Altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
- 28.41.00 Macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili)
- 28.49.01 Macchine per la galvanostegia
- 28.49.09 Altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca
- 28.91.00 Macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)
- 28.92.01 Macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri
- 28.92.09 Altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)
- 28.93.00 Macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
- 28.94.10 Macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessuti, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)
- 28.94.20 Macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)
- 28.94.30 Apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)
- 28.95.00 Macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
- 28.96.00 Macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
- 28.99.10 Macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)
- 28.99.20 Robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)
- 28.99.30 Apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere
- 28.99.91 Apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili
- 28.99.92 Giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento
- 28.99.93 Apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento
- 28.99.99 Altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)